

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE DI GARA DEL 22/04/2021

Gara aperta per l'affidamento quinquennale, con opzione di rinnovo biennale, dell'appalto dei servizi di pulizia e servizi accessori da espletare presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù. Gara n. 7484640. CIG: 7970125337.

Il giorno 22 del mese di Aprile dell'anno duemilaventuno, nelle ore antimeridiane, presso i locali dell'Area Tecnica della sede legale della Fondazione, è presente la commissione di gara nominata con Prot. UP2020/421U del 11/06/2020, a seguito di sorteggio avvenuto in data 28/05/2020 in web conference sulla piattaforma telematica "jitsi-meet-SITAS":

Ing. Giuseppe Franco, Presidente;

Dott. Giuseppe Calamusa, componente tecnico;

Avv. Giuseppe Fragapani, componente esperto in materie giuridiche.

La Commissione prende atto delle Sentenze sotto indicate ed allegate alla presente:

- Sentenza n.01256/2021 REG.PROVV.COLL. N. 00543/2021 REG.RIC., relativo al ricorso proposta da S.G.S. - Società Gestione Servizi s.r.l.;
- Sentenza n.01255/2021 REG.PROVV.COLL. N. 00567/2021 REG.RIC., relativo al ricorso proposta da Evolve Consorzio Stabile;

In merito ai suddetti provvedimenti giurisdizionali, la Commissione ritiene di essere favorevole a dare seguito a quanto disposto dai Giudici amministrativi e di procedere alla riammissione delle ditte **S.G.S. - Società Gestione Servizi s.r.l. e Evolve Consorzio Stabile** alla procedura di Gara n. 7484640, relativa all'affidamento quinquennale, con opzione di rinnovo biennale, dell'appalto dei servizi di pulizia e servizi accessori da espletare presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, escluse dalla suddetta Gara come riportato nell'allegato verbale di seduta in sessione pubblica del 09/03/2021.

Le suddette sentenze, peraltro, statuiscono come segue: *"E' preliminarmente opportuno precisare che l'art. 45 del capitolato tecnico relativo all'appalto per cui è causa stabilisce: "Le Ditte concorrenti dovranno presentare all'interno della busta tecnica:*

una relazione tecnica descrittiva completa e dettagliata dei servizi e delle forniture offerti, in particolare:...


Cronoprogramma con le tempistiche di avvio e messa a regime di tutti i servizi richiesti".

Tale disposizione, letta unitamente all'art. 16 del disciplinare di gara, per il quale la busta "B", a pena di esclusione, deve contenere una relazione tecnica, contenente tutta la documentazione richiesta dall'art. 45 del capitolato tecnico-prestazionale, concretizza la previsione di esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano inserito nella relazione tecnica il menzionato cronoprogramma.

In definitiva la mancata predisposizione del cronoprogramma – non quale autonomo atto ma all'interno della prevista relazione - costituisce una causa d'esclusione dalla gara.

La previsione, tuttavia risulta in contrasto con l'art. 83, co. 8 d.lgs. 50/2016, per il quale: "I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque

1 di 3



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

nulle”.

La necessaria produzione, a pena di esclusione, di un cronoprogramma, che debba essere elaborato e allegato da ciascun operatore economico, al fine di indicare “le tempistiche di avvio e messa a regime di tutti i servizi richiesti”, invero, non trova fondamento in alcuna previsione normativa.

Il cronoprogramma, previsto per i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici (cfr. art. 23 d.lgs. 60/2016), non ha ragion d'essere per un servizio, le cui prestazioni, dalla data di efficacia del contratto, dovranno essere rese, con la periodicità prevista nella relazione tecnica, formulata nel rispetto delle scadenze minime previste dall'art. 4 del capitolato tecnico-prestazionale.

Né in senso diverso depono la circostanza, cui è dato rilievo nella nota del R.U.P. del 23 febbraio 2021, prodotta agli atti del presente giudizio, che la stipula del contratto avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e che, quindi, avranno luogo delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (la cui scansione temporale, ad avviso del R.U.P., dovrà essere indicata nel cronoprogramma in questione).

Sarà infatti comunque dalla data in cui il contratto acquisterà efficacia che l'aggiudicatario sarà tenuta a rendere ciascuna delle diverse prestazioni oggetto del servizio, con la frequenza stabilita, senza che possa ipotizzarsi una “messa a regime” posticipata per alcuna di esse.


Assume rilievo, dunque, il principio di tassatività delle cause di esclusione, affermato dal menzionato art. 83, comma 8; ed invero, la discrezionalità, comunque non illimitata né insindacabile, della pubblica amministrazione nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione, integranti speciali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica che siano coerenti e proporzionati all'appalto, è potere ben diverso dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara, come è avvenuto nel presente caso (cfr., in questo senso, anche Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2627).

L'invalidità per contrasto con l'art. 83 co. 8 cit., da cui è affetta la previsione in esame, deve intendersi come nullità in senso tecnico (con la conseguente improduttività dei suoi effetti ed applicabilità del regime di rilevabilità d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 31 c.p.a.); la nullità della clausola, dunque, da un lato, non si estende al bando nel suo complesso (vitiatur sed non vitiatur), dall'altro impedisce all'amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi (in questo senso Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).

Deve dunque dichiararsi la nullità delle esaminate disposizioni di gara, nella parte in cui prevedono la produzione agli atti di gara di un cronoprogramma, nei termini sopra descritti, a pena di esclusione.”

In ragione di quanto statuito dal Tar di Palermo, la Commissione di gara – decidendo di conformarsi al principio sopra richiamato - riesamina le esclusioni disposte nelle precedenti sedute di gara e così dispone la riammissione delle seguenti ditte:

- Ditta PAPALINI SPA
- Ditta CONSORZIO PULINISSA SICILIA
- Ditta NUOVA IDEA SRL
- Ditta PFE SPA
- Ditta ZENITH SERVICES GROUP SPA
- Ditta GE.DI.S. Soc. consortile a Resp. Limitata
- Ditta MERANESE SERVIZI spa
- Ditta IPACEM Società Cooperativa



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- • Ditta IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- Ditta GENERAL SERVICE

La Commissione di gara, quindi, dichiara chiusa la seduta in sessione pubblica alle ore ~~11:30~~ ^{12:50} e proseguirà in sedute riservate per le valutazioni delle offerte tecniche.

Il Presidente

Ing. Giuseppe Franco

I Componenti di Commissione

Dot. Giuseppe Calamusa

Avv. Giuseppe Fragapani